

COMUNE DI ZERI
(PROVINCIA DI MASSA CARRARA)

Codice ente	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 36 in data: 23.12.2021	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S. M. I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE EVENTUALI PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -

L'anno **duemilaventuno** addì ventitre del mese di dicembre alle ore 15.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 - PETACCHI CRISTIAN	Presente	
2 - NOVELLI SECONDO	Presente	
3 - ANGIOLINI CINZIA	Assente	
4 - RUBINI DAVIDE	Assente	
5 - BARATTA GINO	Presente	
6 - TERZI DESIRE'	Presente	
7 - VITALONI ARIANNA	Assente	
8 - MONALI DANIELA	Presente	
9 - PEDRINI EGIDIO ENRICO	Assente	
10 - CALLIERI VIVIANA	Assente	
11 - BIANCHINOTTI STEFANO	Assente	

Totale presenti **5**

Totale assenti **6**

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa **PAOLA MICHELINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **CRISTIAN PETACCHI** , Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26 Settembre 2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s. m. i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2020 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate e che tale revisione straordinaria è stata effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26 Settembre 2017, con successive ricognizioni annuali per conseguente aggiornamento;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 1) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione

amministrativa;

2) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Dato atto che rispetto alla precedente ultima ricognizione eseguita con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 25 Novembre 2020 con riferimento al 31 Dicembre 2019:

- per la partecipazione in Erp Spa, società pubblica che gestisce il patrimonio immobiliare dell'Ente e la correlata edilizia popolare, si opta per il mantenimento senza interventi in quanto di interesse strategico per l'Ente;
- per la partecipazione in Reti Ambiente Spa si opta per il mantenimento senza interventi. Reti Ambiente Spa è una società per azioni a totale capitale pubblico, partecipata dai comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, la cui costituzione, avvenuta alla fine del 2011, si iscrive in un complesso percorso finalizzato all'individuazione di un unico soggetto cui affidare lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come definito dalle legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69, nonché dalle modifiche apportate ai sensi del comma 5, art. 30, di detta legge. L'affidamento del servizio a un unico soggetto gestore per ciascuno dei tre ambiti territoriali ottimali toscani ha lo scopo di superare la frammentazione delle attuali gestioni, con ciò perseguendo un evidente interesse pubblico;
- per la partecipazione in Cat Spa si sta attendendo il termine della procedura di liquidazione e scioglimento delle società per la conseguente dismissione della quota;
- la partecipazione in Provana Spa, società in liquidazione, pur ancora presente alla data del 31 Dicembre 2020, data di riferimento per la presente ricognizione, è stata dismessa in data 6 Agosto 2021

Dato infine atto che la Giunta comunale con propria deliberazione n° 60 del 16/11/2021 ha adottato la ricognizione predisposta dagli uffici, e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare e razionalizzare, e che ad esse si rinvia;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi

DELIBERA

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporterà alcuna spesa a carico del Comune di Zeri per la quale sia necessario assumere il preventivo impegno di spesa;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Delibera di C.C. n. 36 del 23.12.2021

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
CRISTIAN PETACCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLA MICHELINI

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs 267/00
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, 23.12.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLA MICHELINI